

I CONTRIBUTI AI GIORNALI DI PARTITO

La normativa

All'interno del complesso quadro delle norme di sostegno all'editoria, la disciplina dei contributi direttamente concessi dallo Stato in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi di partiti o forze politiche fa principalmente capo:

- all'art. 3 della L. 250/1990¹ (con particolare riguardo ai commi 10 e 11), più volte modificato da successive disposizioni (in ultimo, dall'art. 2 della L. 224/1998², dall'art. 41, co. 6 e 7, della L. 448/1998³ e dall'art. 18 della L. 62/2001⁴);
- all'art. 2 della L. 278/1991⁵;
- all'art. 2, comma 29, della L. 549/1995⁶;
- all'art. 153 della L. 388/2000⁷. Quest'ultima disposizione ha ridisciplinato la materia, delimitando l'ambito dei **destinatari** dei contributi.

I destinatari

La normativa in vigore **fino al 31 dicembre 2000**, introdotta dall'art. 2 della L. 224/1998 (che ha riformulato l'alinella dell'art. 3, co. 10, della L. 250/1990), prendeva in considerazione, a partire dal 1° gennaio 1998, le imprese editrici di quotidiani e periodici i quali – oltre che attraverso **esplicita menzione riportata in testata** – fossero organi o giornali di forze politiche che avessero **il proprio gruppo parlamentare** in una delle Camere, ovvero nel Parlamento europeo purché aventi almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano.

Detta norma faceva tuttavia **salva “a regime” la normativa previgente**:

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 250, “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa”.

² Legge 11 luglio 1998, n. 224, “Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria”.

³ Legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” (collegata alla alla manovra di finanza pubblica per il 1999).

⁴ Legge 7 marzo 2001, n. 62, “Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416”.

⁵ Legge 14 agosto 1991, n. 278, “Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria”.

⁶ Legge 28 dicembre 1995, n. 549, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

⁷ Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”.

- per le imprese editrici di quotidiani o periodici che, **al 31 dicembre 1997, fossero organi di partiti o movimenti politici** e che fossero già in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi: tali (meno restrittivi) requisiti consistevano nell'essere organi di forze politiche aventi complessivamente **almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo**, nell'anno di riferimento dei contributi, e potevano essere soddisfatti (ex art. 3, co. 11-*bis*, abrogato dalla L. 224/1998) **anche sulla base di una dichiarazione dei parlamentari interessati**, certificata dalla Camera di appartenenza;
- per le imprese editrici di giornali **pubblicati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998** “quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico”.

E' da ultimo intervenuto l'art. 153 della citata L. 388/2000 il quale, al co. 2, dispone che la normativa in oggetto si applichi esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche **telematici** – che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o **rappresentanze nel Parlamento europeo**, o siano espressione di **minoranze linguistiche** riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

Senza novellare direttamente l'alinea del citato art. 3, co. 10, L. 250/1990, la disposizione ne innova dunque sostanzialmente il contenuto **eliminando sia la residuale sopravvivenza** del regime previgente al 1998, **sia l'estensione** concessa a favore di determinati organi di forze politiche nati nel primo semestre di quell'anno. Per tali soggetti è però prevista una particolare disciplina transitoria (v. *infra*).

Quanto al resto, i requisiti di cui al co. 2 coincidono alla lettera con quelli fissati in via generale dalla formulazione dell'art. 3, co. 10, L. 250/1990, con **tre differenze**:

- se la forza politica è espressione di una **minoranza linguistica riconosciuta** è sufficiente, quale “riscontro parlamentare”, la presenza di un solo deputato o senatore;
- il “riscontro parlamentare” della forza politica a livello europeo non consiste più nella presenza del corrispondente gruppo parlamentare, bensì di **“rappresentanze”** nel Parlamento europeo. Quest'ultima e più generica, formulazione è presumibilmente volta ad ovviare alle possibili difficoltà interpretative originate dalla natura transnazionale dei gruppi riconosciuti nel Parlamento europeo⁸;

⁸ Il termine “rappresentanze” presenta tuttavia una certa ambiguità: qualora lo si intendesse nel significato letteralmente più ampio (riferibile cioè non solo a una realtà collettiva, ma anche alla presenza di un singolo rappresentante) potrebbe riprodursi, almeno in parte, la disciplina antecedente il 1998. Basterebbe infatti l'adesione di un parlamentare europeo e di un solo

- sono ammessi al contributo anche i **quotidiani o periodici telematici**.

Il richiamo operato dal co. 2 dell'art. 153 a questa nuova categoria (richiamo che ovviamente allarga la platea dei possibili beneficiari) è integrato, al co. 3, da alcune precisazioni:

- tali quotidiani o periodici devono comunque essere **registrati** presso i tribunali;
- i contributi in oggetto **non sono cumulabili** con altre forme di contribuzione pubblica⁹;
- non potendosi, per le testate telematiche, parlare di tiratura l'entità del contributo (v. *infra*) è calcolata con modalità proprie: essa è pari al 50% dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.

L'importo e l'erogazione

Alle imprese di cui sopra spetta (art. 3, co. 10, L. 250/1990) un **contributo annuo "ordinario"**, articolato in due quote:

- una quota fissa, pari al **40 per cento della media dei costi**, compresi gli ammortamenti, risultanti dai bilanci degli ultimi due anni. E' previsto un tetto massimo di 2,5 miliardi di lire per i quotidiani e di 600 milioni per i periodici (art. 3, comma 10, lett. a));
- una quota variabile, determinata in base alla **tiratura media giornaliera**, secondo scaglioni individuati dal co. 8, lett. b), e dal co. 10, lett. b), del medesimo art. 3.

E' poi istituito (art. 3, co. 11) un **contributo integrativo**, pari al 50 per cento di quello ordinario, per le imprese che espongono in bilancio entrate pubblicitarie in misura inferiore al 30 per cento dei costi complessivi; l'art. 2 della L. 278/1991 ha in seguito **raddoppiato** l'ammontare di quest'ultimo contributo.

La somma dei contributi ordinari e integrativi non può tuttavia superare il tetto del **70 per cento dei costi** risultanti dal bilancio (art. 3, co. 12). Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della L. 549/1995, l'ammontare del contributo ordinario e di quello integrativo **non può comunque superare il 50 per cento dei costi** presi a base del calcolo dei contributi stessi.

Come prevede il più volte citato art. 3, co. 10, della L. 250/1990, il contributo ivi previsto è assegnato **nei limiti delle disponibilità dello stanziamento** del rispettivo capitolo di bilancio¹⁰. L'ammontare dei contributi concretamente

deputato o senatore italiano a un movimento politico per far sì che il relativo organo di stampa avesse diritto al contributo.

⁹ Con espressione invero migliorabile, il testo precisa che ogni richiesta analoga "viene automaticamente annullata";

¹⁰ Si segnala che il richiamato art. 153 della legge finanziaria 2001, al co. 1, dispone un incremento di 40 mld. per l'anno 2001 degli stanziamenti relativi a tutti i contributi previsti dalla L. 250/1990.

corrisposti può dipendere quindi, oltre che dal complesso dei parametri sopra indicati, anche dal numero delle domande presentate in rapporto all'effettiva entità dello stanziamento.

L'esame delle domande e la liquidazione dei contributi spettanti alle singole imprese editrici sono attualmente affidate al **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi del co. 15-*bis* del più volte citato art. 3, L. 250/1990 (con efficacia dal 1998), entro il 31 marzo di ogni anno è erogata una quota dei contributi pari al **50 per cento della somma spettante per l'anno precedente** – purché, naturalmente, sia stata presentata domanda valida – mentre **la residua parte è liquidata entro tre mesi** dalla presentazione della documentazione richiesta. Il bilancio dell'impresa editoriale dovrà essere certificato da apposita società di revisione, limitatamente però ai soli costi posti a base del computo dei contributi.

Il regime transitorio

In base al co. 4 del più volte citato art. 153 della L. 388/2000, le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici aventi diritto ai contributi ai sensi della disciplina previgente hanno facoltà, entro il 1° dicembre 2001, di costituirsi in **società cooperative**, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative **sono attribuiti i contributi concessi**, ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L. 250/1990, in presenza di determinati requisiti, **alle cooperative giornalistiche** e ad imprese editrici ad esse equiparate¹¹.

Non essendo espressamente abrogato o derogato il co. 13 dell'art. 3 della L. 250/1990, deve ritenersi che la percezione dei contributi ai sensi del co. 2 dello stesso articolo escluda la cumulativa concessione dei contributi di cui ai co. 10 e 11.

Infine, secondo quanto dispone il co. 5 dell'art. 153, L. 388/2000, le imprese costituite in società cooperative, per accedere ai predetti contributi, devono, fermi restando i requisiti già previsti dalla normativa vigente:

- aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
- avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 40 per cento per quelle locali. La norma intende per diffusione l'insieme delle vendite e

¹¹ Si tratta delle imprese editrici di quotidiani la maggioranza del capitale delle quali sia detenuto da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; o che editino giornali in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; o quotidiani italiani editi e diffusi all'estero. Si ricorda al riguardo che la disciplina di che trattasi è stata interamente ridefinita dall'art. 18 della L. 62/2001, di riforma del sostegno all'editoria, che ha sostituito con quattro commi l'intero co. 2.

degli abbonamenti, e per testata locale quella di cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

- prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi.